

LOLLINI. Onorevole Luzzatti, ella sa che la penuria di case si è verificata specialmente per le case popolari ed operaie, perchè le banche hanno trasformato i piccoli appartamenti rendendoli superiori di prezzo e per conseguenza non accessibili a tutte le borse. Io tendeva ad eliminare l'inconveniente; ma se l'onorevole ministro non accetta il mio emendamento, io lo ritiro.

PRESIDENTE. Allora verremo ai voti.

LUZZATTI LUIGI, *ministro del tesoro*, *interim delle finanze*. Chiedo di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

LUZZATTI LUIGI, *ministro del tesoro*, *interim delle finanze*. Volevo avvertire la Camera che qui verrebbe l'occasione di svolgere l'emendamento dell'onorevole Chiesa.

PRESIDENTE. Gli emendamenti sono due: c'è un articolo aggiuntivo dell'onorevole Barzilai ed un altro dell'onorevole Chiesa. Mi pare che si riferiscano al medesimo argomento e, trattandosi di articoli aggiuntivi, è meglio rimandarli alla fine della legge.

LUZZATTI LUIGI, *ministro del tesoro*, *interim delle finanze*. Sono agli ordini dell'onorevole presidente, ma credo che per ragioni di materia sia questa la sede per discuterli.

PRESIDENTE. Onorevole ministro del tesoro, intende che siano discussi adesso?

LUZZATTI LUIGI, *ministro del tesoro*, *interim delle finanze*. A me pare di sì.

PRESIDENTE. Allora l'onorevole Barzilai ha il seguente emendamento:

« Nel primo comma, dopo le parole « a lire 1200 » aggiungere « e per numero e per capacità di ambienti rispondano alle norme che saranno fissate nel regolamento ».

BARZILAI. Io lo ritiro.

PRESIDENTE. Allora viene l'emendamento dell'onorevole Chiesa ed altri deputati così concepito:

« Il Governo è autorizzato a concedere alla Società cooperativa per le case popolari dei ferrovieri di Roma, il terreno demaniale necessario alla costruzione delle case predette, da scorporarsi dalle aree delimitate dalle strade fra Porta Maggiore e Santa Croce in Gerusalemme, e la piazza di Santa Croce in Gerusalemme, al prezzo unitario di lire cinque al metro quadrato, pagabile in dodici rate annuali, coll'interesse del 5 per cento, e con tutti quegli altri patti e garanzie da determinarsi da apposito capitolo ».

Onorevole ministro del tesoro, accetta questo articolo?

LUZZATTI LUIGI, *ministro del tesoro*, *interim delle finanze*. Prego l'onorevole Chiesa di ritirare il suo emendamento, che il mio assorbe. Egli sa con quanto affetto ho esaminato la si-

tuazione di quelle società cooperative e come io desidero di assecondare la sua domanda. Ma ho trovato nelle leggi attuali un intoppo per la somma massima, per il prezzo di stima, per le rate di pagamento e per il saggio degli interessi di mora.

Ora domando alla Camera la facoltà di trattare con le società cooperative per la costruzione di case popolari, svincolandomi in quei casi dalle norme delle leggi vigenti, per questo appunto che sono di ostacolo alla conclusione delle trattative. Se la Camera asseconderà la domanda del Governo, quando sarà tradotto in legge questo emendamento, la prima cura mia sarà di stipulare quel contratto che abbiamo già preparato con la società cooperativa dei ferrovieri.

PRESIDENTE. Onorevole Chiesa, mantiene il suo emendamento?

CHIESA. Prendo atto delle dichiarazioni dell'onorevole ministro e ritiro il mio emendamento. Debbo però dichiarare che io l'avevo presentato in forma specifica, non in forma generica, come è stato affermato dall'onorevole ministro: perchè io volevo evitare il pericolo che intorno a questa legge potessero crearsi delle cooperative di speculazione. Io quindi credo che saranno escluse le cooperative di speculazione (me ne affida la parola dell'onorevole ministro) e che non si vorrà approfittare di questa forma generica per trovare dei concorrenti e per trovare poi nel Governo quella forma di speculazione che noi vogliamo esclusa nei privati.

Detto ciò, accetto, la proposta dell'onorevole ministro e ritiro il mio emendamento.

LUZZATTI LUIGI, *ministro del tesoro*, *interim delle finanze*. L'onorevole Chiesa sa che non c'è maggior nemico di me, delle false cooperative, perchè troppo amante delle vere.

CHIESA. Appunto per questo affidamento, ritiro la mia proposta.

PRESIDENTE. Allora si darà lettura della nuova dizione proposta dal Governo e che dovrà aggiungersi all'articolo quinto. Essa è così concepita:

« Il Governo del Re è autorizzato per il periodo di dieci anni dalla pubblicazione della presente legge, a vendere a trattative private alle società cooperative per le case popolari costituite in conformità della legge 31 maggio 1903, n. 254, le aree fabbricabili possedute dal patrimonio dello Stato nel territorio del Comune di Roma e che non siano destinate in uso di amministrazioni governative, derogando alle leggi 21 agosto 1862, n. 773 e 2 luglio 1891, n. 379, per ciò che si riferisce al prezzo di stima, al numero delle rate di pagamento ed al saggio degli interessi di mora ».